



Comune di Trieste

Dipartimento Territorio Economia Ambiente e Mobilità

Concessione del servizio di gestione e manutenzione del sistema di bike sharing

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Giulio Bernetti	
----------------------	--

PROGETTISTI

ing. Sara Borgogna	
--------------------	--

ing. Paola Capon	
------------------	--

CONSULENTE ESTERNO

arch. Erika Kosuta	
--------------------	--

CAPITOLATO SPECIALE

ELABORATO

C

SCALA

DATA

aprile 2022

Trieste



comune di Trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

Capitolato Speciale

Concessione del servizio di gestione e manutenzione del sistema di Bike Sharing nel comune di Trieste

Indice

Articolo 1. Definizioni	3
Articolo 2. Oggetto della concessione	3
Articolo 3. Norme contrattuali di carattere generale.....	4
Articolo 4. Descrizione del servizio oggetto della concessione	4
Articolo 5. Consistenza dei beni in concessione	6
Articolo 6. Parametri prestazionali e qualitativi del sistema	7
Articolo 7. Durata della concessione.....	9
Articolo 8. Remunerazione e prezzo/contributo pubblico	9
Articolo 9. Equilibrio economico finanziario, PEF e regime di trasferimento dei rischi al concessionario.....	11
Articolo 10. Tariffe applicate al servizio di Bike Sharing	16
Articolo 11. Miglioramenti e addizioni.....	16
Articolo 12. Altri oneri a carico del concessionario	17
Articolo 13. Manutenzione ordinaria e straordinaria	17
Articolo 14. Inizio del servizio.....	17
Articolo 15. Obblighi del concessionario relativamente all'esercizio dell'attività	18
Articolo 16. Sistema di monitoraggio e di rendicontazione.....	19
Articolo 17. Materiale pubblicitario.....	19
Articolo 18. Controlli	19
Articolo 19. Tracciabilità dei flussi finanziari.....	20
Articolo 20. Sospensione	20
Articolo 21. Forza Maggiore.....	21
Articolo 22. Subappalto.....	22
Articolo 23. Adempimenti finali.....	22
Articolo 24. Assicurazioni.....	22
Articolo 25. Applicazione di penali	23
Articolo 26. Revoca della concessione e risoluzione del contratto	24
Articolo 27. Recesso anticipato.....	24

Articolo 1. Definizioni

Codice. Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici e s.m.i.

Concedente o Comune. Il Comune di Trieste, soggetto titolare del servizio affidato, sottoscrittore del Contratto di concessione del servizio. Sono di competenza del Concedente, in particolare, la verifica e la regolazione del servizio di Bike Sharing e i flussi economico-finanziari relativi al pagamento del contributo contrattuale e all'incasso delle eventuali penali.

Concessionario o Affidatario. L'operatore economico che, in esito alla procedura di gara per la concessione del servizio di Bike Sharing nel Comune di Trieste ne è risultato affidatario.

Capitolato. Il presente documento, posto a base di gara, in cui sono descritte le caratteristiche del servizio da svolgere, le modalità di remunerazione, le modalità di regolazione della concessione, che costituirà allegato integrante al Contratto di concessione del servizio.

Contratto. Il contratto di concessione del servizio, sottoscritto fra le Parti, che ha come allegato parte integrante il Capitolato, che fissa gli obblighi inderogabili dell'Affidatario, e il Documento di Offerta presentato dall'Affidatario in sede di gara, che individua gli eventuali ulteriori obblighi assunti dall'Affidatario mediante la propria offerta.

Documento di offerta. L'insieme dei documenti di offerta, tecnica ed economica, presentati dall'Affidatario al Comune di Trieste durante il procedimento di gara, che andranno a costituire parte integrante del contratto, in particolare con riferimento agli impegni assunti dall'Affidatario.

Parte/Parti. L'Affidatario e/o il Comune, che sottoscrivono il Contratto di concessione del servizio.

Articolo 2. Oggetto della concessione

1. La presente concessione, conformemente alla definizione di cui al D. Lgs. 50/2016, costituisce un contratto a titolo oneroso in virtù del quale l'amministrazione aggiudicatrice affida la gestione di servizi ad un operatore economico, ove il corrispettivo consiste nel diritto di gestire i servizi oggetto del contratto accompagnato da un contributo pubblico in conto gestione come prezzo, versato al fine di permettere di conseguire l'equilibrio economico finanziario della gestione.
2. L'aggiudicazione della presente concessione di servizi comporta il trasferimento al Concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi, comprendente un rischio sia sul lato della domanda che sul lato dell'offerta.
3. Poiché il Concessionario assume per intero il rischio operativo ed è soggetto ad una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato, non è garantito nella presente concessione il recupero dei costi sostenuti per la gestione dei servizi oggetto della concessione, in particolare i rischi trasferiti al concessionario sono il rischio domanda, con riferimento alla gestione ed incasso diretto dei proventi dall'utenza, ed il rischio disponibilità, con riferimento al prezzo erogato dal concedente.
4. Il presente Capitolato ha per oggetto la concessione del servizio di gestione e manutenzione del sistema di Bike Sharing della città di Trieste con contestuale consegna delle infrastrutture e delle biciclette costituenti il servizio stesso.
5. Le attività facenti parte della concessione riguardano la completa gestione e manutenzione del servizio di Bike Sharing, necessaria a garantire la funzionalità e l'esercizio delle postazioni installate sul territorio.
6. Il servizio di gestione e manutenzione è finalizzato a garantire il funzionamento generale e la disponibilità di veicoli sempre in perfetto stato, sia sotto il profilo statico che funzionale ed estetico, in modo che il sistema complessivo sia fruibile, si presenti in modo decoroso e non rechi pericolo all'utenza, provvedendo agli interventi di ordinaria manutenzione, mediante un costante controllo e le necessarie riparazioni delle biciclette.
7. L'attività consiste altresì nel trasporto/spostamento delle biciclette nel caso di esuberi/eccessi delle stesse nelle stazioni al fine di garantirne la disponibilità o nel caso di abbandono e/o messa in sicurezza da parte dell'utente in luogo diverso dalle stazioni.

8. È inclusa l'attività di controllo complessivo del funzionamento delle colonnine e dei totem, e di interventi di ripristino degli stessi.
9. Sono incluse anche tutte le attività finalizzate a permettere ed agevolare l'accesso al servizio da parte del pubblico, nonché quelle relative alla comunicazione e promozione del servizio, come descritte dettagliatamente nel prosieguo.
10. Il Comune, per quanto attiene gli aspetti economico-finanziari, anche con riferimento alle evidenze derivanti dalla pregressa gestione, ed in relazione alla presenza di tariffe amministrate, ha stimato che le somme presuntivamente necessarie per garantire l'equilibrio economico-finanziario della concessione, da erogare all'Affidatario in forma di prezzo-contributo, sono quelle riportate nell'Art. 8, salvo i ribassi che potranno conseguire dal confronto competitivo di gara.
11. È altresì oggetto del contratto l'incasso diretto, l'introito e la rendicontazione annuale al Concedente dei proventi per utilizzo del servizio da parte degli utenti. Tali proventi ritenuti dal concessionario costituiscono la parte principale dei ricavi di gestione a beneficio dell'equilibrio economico-finanziario.

Articolo 3. Norme contrattuali di carattere generale

- Il servizio di Bike Sharing è affidato, dal punto di vista giuridico-amministrativo, in regime di concessione di servizi; tutti gli elementi del sistema forniti all'Affidatario e connessi al servizio di Bike Sharing saranno e resteranno di proprietà del Concedente.
- L'Affidatario ha l'obbligo di gestire il Bike Sharing nel rispetto del presente Capitolato. L'Affidatario rimane l'unico responsabile, a qualsiasi effetto, di ogni evento, danno o circostanza pregiudizievole che dovesse verificarsi in conseguenza dell'esecuzione delle attività affidate.
- A tal fine, anche mediante le assicurazioni di cui ai successivi articoli, il Comune, e i suoi dirigenti, funzionari e impiegati sono fin d'ora completamente sollevati e manlevati da parte dell'Affidatario da qualsivoglia responsabilità, salvo che per eventi o circostanze pregiudizievoli che derivino da condotte dolose o colpose dai medesimi poste in essere.
- L'Affidatario ha l'obbligo di assicurare la continuità nella disponibilità del servizio di Bike Sharing e di ripristinarne la regolare erogazione nei casi di interruzione, di sospensione o di irregolarità, nonché ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune e agli utenti i casi di interruzione, di sospensione o di irregolarità. In tali circostanze – anche potenziali – l'Affidatario dovrà altresì comunicare al Comune le specifiche ragioni dell'interruzione, della sospensione o dell'irregolarità nell'erogazione del Bike Sharing. In relazione al rischio disponibilità, in caso di interruzione o contrazione nel volume o nella qualità pattuita della disponibilità del servizio, il Concedente potrà procedere, a consuntivo, ad una corrispondente e proporzionale interruzione o riduzione del contributo pubblico/prezzo annuale, anche in relazione agli indici di disponibilità definiti all'art. 6.

Articolo 4. Descrizione del servizio oggetto della concessione

Il servizio in oggetto comprende la gestione completa di tutte le infrastrutture e le componenti costituenti il servizio (es. colonnina, totem, bicicletta, elementi hardware e software del sistema, ecc.), nonché un'attività di call center e assistenza agli utenti e una attività di comunicazione e pubblicità del servizio.

Si riporta di seguito una lista (non esaustiva) delle varie attività previste.

Controllo in loco delle biciclette

Il concessionario ha il compito di controllare tutti i veicoli circolanti e di verificarne lo stato; per ogni bicicletta parcheggiata nelle stazioni, l'operatore deve compiere la seguente check-list:

- verifica gonfiaggio ruote;

- verifica trasmissione catena;
- verifica cambio di velocità;
- verifica efficienza impianto frenante;
- verifica centraggio ruote;
- verifica pulizia veicolo;
- verifica di funzionamento ed efficienza del sistema luci e del campanello;
- verifica impianto elettrico bicicletta a pedalata assistita;
- ogni altra verifica necessaria al fine di garantire il perfetto funzionamento del veicolo e la sua fruibilità in sicurezza da parte dell'utente.

Qualora, a seguito delle suddette verifiche, si riscontrino parti difettose, usurate o malfunzionanti sarà cura del concessionario sostituirle per garantire il corretto funzionamento della bicicletta stessa.

Controllo in loco delle strutture e delle apparecchiature

Il concessionario deve occuparsi anche della verifica dello stato di funzionamento delle apparecchiature e della loro integrità e pulizia, con particolare riferimento a:

- verifica delle ciclostazioni (es. corretto funzionamento dei totem informativi);
- verifica trasmissione dati;
- verifica funzionamento integrale ciclo posteggio (es. sistemi di bloccaggio/sbloccaggio dei veicoli).

Le attività che normalmente vengono risolte in loco sono:

- eventuale restart della stazione;
- sblocco manuale ciclo posteggi;
- pulizia ordinaria.

Qualora, a seguito delle suddette verifiche, si riscontrino parti difettose, usurate o malfunzionanti sarà cura del concessionario sostituirle per garantire il corretto funzionamento del sistema.

Controllo da effettuarsi presso una ciclofficina o veicolo idoneo all'uso predisposto

La manutenzione deve altresì prevedere le seguenti attività da parte di personale tecnico specializzato:

- verifica generale delle condizioni del mezzo;
- verifica del battistrada ed eventuale sostituzione, se eccessivamente usurato;
- lubrificazione e manutenzione catena;
- verifica e manutenzione della trasmissione;
- verifica e manutenzione serraggio viti;
- per i veicoli a pedalata assistita, verifica e manutenzione delle batterie e del sistema elettrico;
- riparazione delle parti difettose e degli elementi usurati e/o danneggiati a seguito di atti vandalici.

Bilanciamento biciclette nelle stazioni

All'interno delle attività di gestione è compresa anche la redistribuzione delle biciclette all'interno delle singole stazioni, ripianando i flussi naturali di spostamento dei veicoli.

Il numero minimo di biciclette da garantire, tramite le suddette operazioni, per singola ciclostazione sarà comunicato dal Comune in funzione dell'utilizzo del servizio da parte dell'utente. Tale numero potrà variare nel corso dell'anno in funzione di particolari esigenze e sarà di volta in volta comunicato al concessionario.

Assistenza sulle apparecchiature

Nel caso di guasti o malfunzionamenti le apparecchiature saranno mantenute da personale tecnico qualificato, e riparate in loco.

È compresa la manodopera necessaria per la riparazione delle apparecchiature, la sostituzione degli elementi usurati e/o danneggiati a seguito di atti vandalici.

Si precisa che sono comprese tutte le attività, anche se non espressamente elencate, necessarie a garantire il perfetto funzionamento del sistema di Bike Sharing in tutte le sue parti.

Assistenza del sistema informatico di gestione

Dovranno essere svolte tutte le attività necessarie a risolvere i problemi di caduta del sistema completo (non si possono prendere le biciclette né svolgere attività amministrative) e di caduta parziale del sistema (si possono prendere le biciclette ma non svolgere attività amministrative).

Call Center e assistenza agli utenti

Il concessionario metterà a disposizione un servizio di call-center operato da personale specializzato, in grado di relazionarsi con il pubblico e di assistere la clientela nelle operazioni di prelievo, deposito o di eventuale inesigibilità del servizio.

Il servizio sarà accessibile dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 21.

Le attività che saranno svolte del call-center sono:

- informazioni generali all'utenza;
- informazione sullo stato dell'abbonamento (scadenza, credito residuo etc.);
- informazioni sulla presenza bici/posti disponibili;
- assistenza per l'iscrizione al servizio;
- assistenza nelle fasi di prelievo/riconsegna;
- report reclami;
- segnalazione a servizio manutenzione di eventuali disservizi/biciclette da ritirare.

Inoltre, il concessionario effettuerà un'attività di comunicazione e promozione del servizio.

Articolo 5. Consistenza dei beni in concessione

Il sistema di Bike Sharing si compone di: n. 12 stazioni, n. 176 colonnine, n. 97 (+ 66 di recente acquisto) biciclette tradizionali e n. 33 biciclette a pedalata assistita a gennaio 2022 come da comunicazione del precedente gestore conservata in atti. In ogni caso il numero di biciclette consegnate al concessionario risulterà dall'apposito verbale di consegna indicato all'art. 14.

La consistenza del sistema di Bike Sharing potrà variare nel corso della concessione a seguito dell'acquisto da parte del comune di nuove ciclostazioni (e/o biciclette). Qualora accadesse, le ulteriori componenti del sistema saranno consegnate al concessionario mediante apposito verbale di consegna.

In particolare, è previsto l'acquisto di 7 nuove ciclostazioni nel corso dell'anno 2022, che saranno messe in funzione presumibilmente a partire da giugno/luglio 2022, e di ulteriori 4 ciclostazioni nel corso del 2022. Inoltre, il sistema di Bike Sharing potrà ampliarsi anche mediante la realizzazione di ciclostazioni "virtuali".

Al termine della concessione, il concessionario sarà tenuto a riconsegnare i beni in gestione in perfetto stato di funzionamento e di manutenzione, salvo il normale deperimento dovuto all'uso ordinario.

Articolo 6. Parametri prestazionali e qualitativi del sistema

Il Bike Sharing deve soddisfare le seguenti condizioni minime:

Relazione con l'utenza

L'Affidatario deve garantire un servizio di Customer-Care attivo lungo tutto il periodo di erogazione del servizio.

La manutenzione programmata dei sistemi informatici deve avvenire fra le ore 22:00 e le ore 7:00.

L'Affidatario è tenuto alla stesura di una Carta del servizio che tratti ogni fattispecie di utilizzo, che viene aggiornata e redistribuita su base annuale; essa rimanda al sito o al profilo social dell'Affidatario per le informazioni che possano variare con frequenza più elevata; l'informazione on line comprenderà una sezione "FAQ" completa e continuamente aggiornata.

Il riequilibrio dei mezzi

Per far sì che le stazioni non siano vuote al momento del prelievo e/o piene al momento del rilascio, ma vi sia presente quanto più possibile un adeguato numero di biciclette, l'Affidatario deve provvedere a riequilibrare la distribuzione dei mezzi – riposizionandoli – utilizzando le informazioni raccolte sull'uso delle biciclette, in ragione del giorno della settimana, della fascia oraria e di altri fattori di rilievo attraverso logiche di tipo predittivo che rendano le suddette operazioni il più possibile sistematiche e prevedibili.

- **Il bilanciamento delle biciclette nelle stazioni dovrà essere effettuato almeno:** l (una) volta al giorno 7 giorni su 7, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre e l (una) volta al giorno 3 giorni su 7, nei restanti mesi.

Lo staff operativo che si occupa del recupero e della distribuzione delle biciclette è tenuto al pieno rispetto del Codice della strada. In particolare, durante le attività di redistribuzione delle biciclette, gli operatori si impegnano ad evitare situazioni di intralcio del traffico.

L'effettuazione di un bilanciamento con cadenza superiore ai valori minimi sopraindicati comporta l'applicazione di una penale di importo pari a € 50,00 per ogni giorno di mancato bilanciamento da detrarre dalla successiva rata del prezzo contribuito.

Mantenimento in efficienza del sistema

L'Affidatario deve garantire il mantenimento in piena efficienza del sistema oggetto del presente Capitolato, valutato attraverso "gli indici di disponibilità" così definiti:

- a) **indice di disponibilità relativo ai mezzi** (espresso in percentuale): è il rapporto tra le biciclette effettivamente circolanti per l'utenza ed il numero ciclostalli presenti sul territorio;
- b) **indice di disponibilità relativo alle ciclostazioni** (espresso in percentuale): è il rapporto tra le stazioni di sosta effettivamente attive per gli utenti ed il numero di stazioni esistenti, escludendo eventuali indisponibilità dovute a fatti estranei all'Affidatario;
- c) **indice di disponibilità relativo al sistema informatico** (espresso in percentuale): è la percentuale del tempo in cui si registra il corretto funzionamento del sistema informatico di gestione dell'accesso al sistema e della comunicazione con l'utenza rispetto al tempo totale di esercizio del sistema.

Il valore contrattuale degli indici di disponibilità sarà proposto dal concorrente in sede di offerta e **non potrà comunque risultare inferiore al 70% per il punto a) e all'80% per i punti b) e c).**

A tal fine l'Affidatario dovrà predisporre un Piano di manutenzione di tutte le componenti del sistema, relativo sia agli interventi di manutenzione programmata e preventiva che alle modalità e tempi di intervento delle manutenzioni a guasto conseguenti ad eventi imprevedibili.

Il Piano di Manutenzione dovrà essere consegnato all'Amministrazione prima della stipula del contratto di concessione e costituirà parte integrante dello stesso. L'Affidatario nel corso della concessione dovrà eseguire puntualmente le attività previste nel Piano e rispettare scrupolosamente le tempistiche ivi riportate. La mancata consegna del Piano di Manutenzione entro i termini stabiliti nel Disciplinare di gara per la stipula del contratto dà facoltà al Concedente di procedere alla revoca dell'aggiudicazione e al conseguente incameramento della cauzione costituita a garanzia dell'offerta.

Una proposta di Piano di Manutenzione, contenente gli elementi essenziali dello stesso (indicazione per le varie componenti del sistema delle attività manutentive programmate e relative periodicità e delle modalità e tempi di intervento a seguito di guasti) dovrà essere presentato in sede di offerta; esso sarà oggetto di valutazione in fase di gara e costituirà poi elemento vincolante per l'Affidatario nella predisposizione del Piano di manutenzione definitivo.

Il Piano di manutenzione, predisposto dall'Affidatario in conformità alla proposta inserita nell'Offerta tecnica, deve indicare le frequenze delle attività di manutenzione programmata e preventiva delle diverse componenti del sistema di Bike Sharing, nonché i tempi di intervento relativi alle diverse tipologie di guasti:

- a. guasti che possono pregiudicare la sicurezza degli utenti del sistema o di terzi;
- b. guasti che limitano la possibilità di utilizzo di singole componenti elementari del sistema, quali singole biciclette o colonnine installate presso le stazioni;
- c. guasti che limitano la possibilità di utilizzo di componenti complesse del sistema, quali ad esempio la inagibilità di una intera stazione;
- d. guasti che riguardano il sistema informativo di gestione del servizio e/o il sistema di comunicazione con l'utenza ed impediscono agli utenti l'accesso al servizio nonché alle altre attività normalmente assicurate dal sistema informativo.

Fatta salva la possibilità per l'Affidatario di indicare in Offerta tempi di intervento minori, si stabiliscono i seguenti tempi massimi di intervento per le anzidette tipologie di guasti dal momento della rilevazione/segnalazione: per i guasti di cui alla lettera a) 60 minuti; per i guasti di cui alla lettera b) 72 ore; per i guasti di cui alla lettera c) 48 ore; per i guasti di cui alla lettera d) massimo 4 ore incidenti sulla fascia 7:00-22:00. Inoltre, per le biciclette non funzionanti deve essere in ogni caso garantito il ritiro dal sistema entro 24 ore dalla segnalazione di guasto, qualora non riparate o sostituite entro tale termine.

Per tempo di intervento si intende, per la lettera a) il tempo in cui vengono ripristinate le condizioni di sicurezza o interdetto l'utilizzo del mezzo danneggiato, per le lettere b) e c) il tempo in cui le componenti del sistema vengono riparate o sostituite con altre funzionanti, per la lettera d) il tempo in cui vengono ripristinate le funzionalità interrotte.

L'Affidatario è tenuto a predisporre, entro il termine del terzo mese dalla firma del contratto, una **“Carta del Bike Sharing nel Comune di Trieste”** e a renderla accessibile a tutti gli utenti, in particolare attraverso la app per smartphone, nonché ad aggiornarla successivamente con cadenza annuale. Essa dovrà regolare almeno i seguenti contenuti minimi:

- l'inquadramento della società che eroga il servizio e le caratteristiche del servizio stesso;
- la disponibilità delle biciclette in servizio;
- la relazione con la clientela (le modalità di contatto, ecc.) e la gestione dei relativi dati;
- le regole per l'accesso e l'utilizzo del servizio;
- i reclami;
- gli indicatori di qualità e di soddisfazione dell'utenza da pubblicare regolarmente.

Il superamento dei limiti inferiori degli indici di disponibilità riportati nel Capitolato o nell'offerta (se migliorativa) comporta l'applicazione di una penale di € 200,00, da detrarre dalla successiva rata del prezzo contribuito, per ogni giorno in cui si registra il superamento e per ciascun indice interessato.

Il mancato rispetto delle frequenze di manutenzione programmata delle diverse componenti del sistema di Bike Sharing riportate nel Piano di Manutenzione e/o nell'offerta comporta l'applicazione di una penale di € 100,00, da detrarre dalla successiva rata del prezzo contribuito, per ogni giorno di ritardo, per ciascuna componente del sistema su cui la manutenzione sia effettuata in ritardo (la manutenzione si intende effettuata in ritardo su una componente quando viene svolta in ritardo su almeno il 10% dei singoli elementi costituenti la componente in esame).

Il mancato rispetto dei tempi di intervento a guasto riportati nel Capitolato o nell'offerta (se migliorativa) comporta l'applicazione di una penale di € 100,00, da detrarre dalla successiva rata del prezzo contribuito, per ogni caso di inadempimento riscontrato.

Il mancato rispetto dei parametri prestazionali e qualitativi del sistema di cui al presente articolo sarà formalizzato mediante l'invio via PEC di una comunicazione all'Affidatario.

Articolo 7. Durata della concessione

1. L'affidamento del Bike Sharing in concessione ha la durata di 3 (tre) anni dalla sottoscrizione del Contratto, fatta salva la risoluzione del contratto nei casi ivi previsti.
2. L'Amministrazione si riserva l'opzione di estendere la durata della concessione per ulteriori 3 (tre) anni. La durata massima della concessione, in caso di esercizio dell'opzione suddetta, è quindi pari a 6 (sei) anni dalla sottoscrizione del Contratto.

La facoltà di estensione della durata sarà esercitata dall'Amministrazione Comunale mediante comunicazione scritta da inviarsi all'Affidatario con PEC o raccomandata A/R almeno un mese prima della scadenza.

In caso di esercizio della facoltà di estensione della durata da parte dell'Amministrazione Comunale, l'Affidatario dovrà proseguire le attività oggetto della concessione agli stessi patti e condizioni e con gli stessi corrispettivi e remunerazioni indicati nel presente Capitolato, fatti salvi i meccanismi di revisione dei corrispettivi e delle tariffe di seguito descritti.

3. L'Affidatario si impegna in caso di espressa richiesta del Comune a garantire, anche dopo la scadenza del Contratto, la continuità del servizio, sino all'affidamento dello stesso ad altro Concessionario o sino al riaffidamento al medesimo Affidatario. Durante tale periodo, l'Affidatario avrà diritto di percepire dal Comune una somma corrispondente al corrispettivo annuo contrattuale (media sui tre anni) di cui all'Art. 8, per un importo proporzionale al periodo di durata della prestazione successivo alla scadenza del Contratto.

Articolo 8. Remunerazione e prezzo/contributo pubblico

1. Spettano all'Affidatario gli introiti da tariffa (secondo le tariffe di cui all'Art. 10) derivanti dalla gestione del servizio, che l'Affidatario incasserà in nome e per conto proprio.
2. Il contributo pubblico annuale, in conto gestione, versato a titolo di prezzo e legato al rischio disponibilità della concessione oggetto del presente Capitolato, sarà da corrispondere in quote annuali all'Affidatario da parte del Comune. Esso è pari al massimo a € 157.500,00 (centocinquantesette milacinquecento/00) + IVA di legge per l'intera durata triennale della concessione. Il prezzo-contributo è riconosciuto per la disponibilità del servizio a fronte dell'adempimento di tutti gli obblighi imposti con il Contratto, e dovrà trovare riscontro nel volume dei costi operativi di esercizio documentati del Bike Sharing, fra cui quelli legati alle

operazioni di conduzione, manutenzione e redistribuzione dei veicoli sull'intera area operativa, alla relazione con l'utenza e alla sponsorizzazione del sistema.

Il valore contrattuale stimato come somma di tutti i ricavi della concessione per tutta la durata del contratto risultante dalla somma del contributo e degli introiti di mercato, risulta pari a € 337.500,00 (trecentotrentasettemilacinquecento/00) + IVA di legge per la durata triennale della concessione, di cui al massimo complessivi € 157.500,00 (centocinquantesette milacinquecento/00) + IVA di legge di contributo e € 180.000,00 (centottantamila/00) + IVA di legge di introiti da tariffa e altri ricavi da terzi.

In caso di esercizio della opzione di prolungamento della durata della concessione per ulteriori 3 anni il valore contrattuale stimato complessivo ascende ad € 675.000,00 (seicentosestantacinquemila/00) + IVA di legge.

Si precisa che il valore contrattuale stimato tiene già conto delle future implementazioni in termini di ciclostazioni (7 +4) di cui all'art. 5.

3. È prevista l'indicizzazione annuale del prezzo contrattuale per l'intera durata dell'affidamento in concessione al 100% dell'indice ISTAT FOI. È prevista inoltre la possibilità di revisione delle tariffe (di cui all'Art. 10) a seguito di approvazione delle stesse da parte dell'organo comunale competente.
4. Il contributo-prezzo contrattuale complessivo è corrisposto dal Comune all'Affidatario secondo la seguente ripartizione temporale:
 - 1/3 del contributo complessivo e quindi al massimo € 52.500,00 (cinquantaduemilacinquecento/00) + IVA di legge per il primo anno di concessione;
 - 1/3 del contributo complessivo e quindi al massimo € 52.500,00 (cinquantaduemilacinquecento/00) + IVA di legge per il secondo anno di concessione;
 - 1/3 del contributo complessivo e quindi al massimo € 52.500,00 (cinquantaduemilacinquecento/00) + IVA di legge per il terzo anno di concessione.

Salve le eventuali decurtazioni per interruzione o riduzione della disponibilità del servizio, e salva l'eventuale revisione dell'equilibrio economico-finanziario a favore del concedente.

5. Il contributo-prezzo relativo a ciascun anno è corrisposto dal Comune all'Affidatario in due rate semestrali di uguale importo.
6. Gli importi di cui al precedente comma 4 saranno incrementati in ragione dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi (FOI) calcolato per ciascun anno di durata della concessione.

In caso di estensione della durata della concessione per un ulteriore triennio, il contributo-prezzo di ciascun anno del secondo triennio di concessione sarà erogato con le stesse scadenze temporali previste per il primo triennio di concessione. Salvo quanto previsto al presente comma, resta ferma per il secondo triennio di concessione ogni altra condizione prevista dal Capitolato per il primo triennio.

7. In relazione al rischio disponibilità, gli importi di cui al comma 4, in caso di interruzione temporale o contrazione nel volume o nella qualità pattuita della disponibilità del servizio, il Concedente potrà procedere, a consuntivo, ad una corrispondente e proporzionale interruzione o riduzione del contributo pubblico annuale, anche in relazione agli indici di disponibilità definiti all'art. 6. La riduzione del contributo potrà essere operata come decurtazione sulla successiva rata semestrale di contributo.
8. È prevista, inoltre, la cessione a titolo gratuito di alcune modeste rimanenze di pezzi di ricambio (sia per biciclette elettriche che per biciclette tradizionali) di proprietà del Comune, assimilabili a materiali di consumo, di valore residuo trascurabile, già interamente spesi a costo e non inseriti nello stato patrimoniale dell'ente, privi di qualsivoglia utilità residua per

l'uso diretto da parte del concedente, ma la cui unica utilità residuale si rinviene nella devoluzione e uso da parte del concessionario del servizio. Della predetta rimanenza verrà effettuata consegna con apposito atto ricognitorio della consistenza all'avvio del servizio.

Articolo 9. Equilibrio economico finanziario, PEF e regime di trasferimento dei rischi al concessionario

1. In sede di offerta economica, il Concessionario dovrà presentare il proprio Piano Economico Finanziario (PEF), che dovrà contenere l'esplicitazione dettagliata dei presupposti legittimanti del contributo pubblico e delle condizioni che determinano l'equilibrio economico-finanziario necessario alla gestione del servizio per l'arco temporale di durata della concessione, facente parte del Documento di offerta ed allegato al Contratto, comprendente la relativa relazione illustrativa nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni.
2. L'equilibrio economico-finanziario che deve risultare nel Piano Economico Finanziario parte del Documento di offerta è assicurato dalla remunerazione di cui all'Art. 8 c.1, nonché dal contributo previsto all'Art. 8 c.2. Il PEF di offerta dovrà essere redatto in conformità a quanto previsto dalla linea guida ANAC n. 9/2018. Il VAN esplicitato dal PEF di offerta dovrà comprovare la presenza delle condizioni legittimanti la concessione e la congruità del contributo pubblico, accordato al solo fine del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario.
3. Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico Finanziario della gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e Sostenibilità Finanziaria. Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico Finanziario allegato all'offerta, valutati congiuntamente:
 - Valore Attuale Netto di Progetto (VAN Progetto) attualizzato al costo del capitale utilizzato, prossimo allo zero;
 - Tasso Interno di Rendimento del Progetto (Tir Progetto): indica in termini percentuali il tasso di rendimento dei flussi di cassa associati al progetto così come individuato nel Piano Economico Finanziario di offerta, prossimo al valore del costo del capitale;
 - Costo del capitale per la gestione operativa, utilizzato per l'attualizzazione dei flussi di cassa di progetto.
4. Si precisa che ricade interamente in capo al Concessionario il rischio operativo come di seguito specificato.

Rischio di domanda: il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il Concessionario deve soddisfare ovvero il rischio legato alla mancanza di utenze quindi di flussi di cassa. Esso si articola in:

- Rischio di domanda generica: rischio di contrazione della congiuntura economica, recessione, crisi generalizzata dei consumi e della connessa domanda;
- Rischio domanda specifica: rischio della domanda dei servizi di Bike Sharing a tariffazione sull'utenza e/o dei servizi commerciali;
- Rischio di offerta: rischio di offerte competitive da parte di altri operatori di servizi analoghi e/o simili, in regime di libero mercato, diversi ed al di fuori di quelli dati in concessione esclusiva dal Comune concedente.

Rischio di disponibilità: il rischio è legato alla capacità da parte del Concessionario di erogare le prestazioni contrattuali pattuite sia per volume sia per standard di qualità previsti. Esso si articola in:

- Rischio di disponibilità: rischio di indisponibilità totale o parziale dei mezzi e delle

attrezzature da impiegare per la produzione del servizio, in relazione agli standard tecnici e funzionali stabiliti dal Capitolato e dal Contratto, anche per obsolescenza tecnica;

- Rischio di gestione: rischio di aumento dei costi di gestione rispetto a quelli stimati in sede di offerta; rischio di erogazione dei servizi in maniera difforme rispetto ai tempi e standard pattuiti; rischio di mancata erogazione dei servizi;
- Rischio manutenzione straordinaria: rischio legato alla necessità di dover operare interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al mantenimento della disponibilità del servizio.

Rischio finanziario: rischio di mancata sottoscrizione dell'eventuale contratto di finanziamento; rischio di oscillazione dei tassi di interesse.

Rischio di fallimento del gestore: rischio che il gestore fallisca o sia inadeguato per l'erogazione dei servizi secondo gli standard stabiliti.

Il rischio operativo è invece trattenuto dal concedente in caso di eventi riconducibili a forza maggiore (art. 21) o eventi di origine naturale o antropica che comportino una drastica riduzione dell'utilizzazione del servizio (es. epidemie, pandemie, crisi finanziarie, terremoti, inondazioni, insurrezioni, eventi meteo di natura eccezionale di ogni natura inclusi i mutamenti climatici, ecc.).

Sono normalmente trattenuti dal concedente i seguenti rischi sistemici:

Rischio di inflazione: rischio di aumento dell'inflazione oltre i livelli previsti.

Rischio normativo-regolamentare: rischio che modifiche normative prevedibili alla data della firma del contratto determinino un aumento dei costi di gestione.

5. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario ai sensi degli articoli 165 comma 6 e 182 comma 3 del Codice qualora si riscontri un'alterazione dell'equilibrio economico finanziario determinata da taluni eventi non riconducibili al Concessionario ed evidenziata dalla variazione degli indicatori di equilibrio di cui al comma precedente. Rientrano tra i predetti eventi solo le seguenti fattispecie:
 - l'entrata in vigore di norme legislative o regolamentari relative al settore della concessione non prevedibili alla data della firma del contratto che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione del servizio, qualora la variazione dell'indicatore di equilibrio denominato TIR sia superiore a due punti percentuali;
 - nei casi di sospensione di cui all'art. 20, qualora il periodo di sospensione del servizio ecceda il periodo di 30 giorni e qualora la variazione dell'indicatore di equilibrio denominato TIR sia superiore a due punti percentuali;
 - eventi di forza maggiore;
 - modifica del perimetro contrattuale (es. acquisto di nuove ciclostazioni);
 - modifica delle tariffe da parte del consiglio Comunale.
6. Nel caso in cui l'alterazione dell'Equilibrio economico finanziario risulti più favorevole per il Concessionario la revisione del Piano economico finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente, prioritariamente attraverso una riduzione del contributo-prezzo versato dal Comune. In tal caso il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.

7. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 5 il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:
- a.a.i.a. Piano Economico Finanziario in disequilibrio in formato editabile;
 - a.a.i.b. Piano Economico Finanziario revisionato in formato editabile;
 - a.a.i.c. relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario revisionato che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e maggiori oneri da esso derivanti;
 - a.a.i.d. schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario revisionato.

Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.

8. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli indicatori di equilibrio economico finanziario nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno più degli eventi sopra elencati che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.
9. La proposta di revisione del PEF potrà prevedere unicamente una o più delle seguenti misure:
- a. incremento della durata base della Concessione con il limite massimo di cinque anni dalla firma del contratto;
 - b. variazione delle tariffe a condizione che sia approvata dall'organo comunale competente;
 - c. riduzione o aumento del contributo-prezzo a carico del Concedente di cui all'Art. 8 c. 2.

In caso di prolungamento della durata della concessione sarà previsto un contributo-prezzo a carico del Concedente per ciascuno degli anni di maggior durata, nella misura massima di 1/3 del contributo-prezzo complessivo di cui all'Art. 8 comma 2 per ogni anno di prolungamento della concessione.

10. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario, le parti possono recedere dal contratto. In caso di recesso, le somme spettanti al Concedente o al Concessionario sono determinate come indicato nell'Art. 27.
11. In caso di recesso, nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni del Capitolato e del Contratto, per un massimo di 6 mesi. In caso di mancato adempimento a tale obbligo da parte del Concessionario, il Concedente procede all'escussione della garanzia definitiva.
12. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito alla presente concessione, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste. È escluso il ricorso all'arbitrato.
13. La Parte che intenda attivare una procedura di riequilibrio ne dà comunicazione per iscritto all'altra fornendo l'esatta indicazione dei presupposti e delle ragioni che a suo parere hanno comportato un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario. L'altra Parte deve comunicare per iscritto le proprie determinazioni in merito alla richiesta di riequilibrio entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della stessa.

Il RUP, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta scritta di attivazione della procedura di riequilibrio, apre la relativa istruttoria, fissando una consultazione al fine di verificare le condizioni per addivenire all'eventuale revisione consensuale della concessione.

La procedura consensuale di riequilibrio deve concludersi entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta di attivazione. In mancanza della predetta revisione si fa riferimento a quanto previsto al precedente comma 10.

14. Al fine di verificare le modalità di perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario, l'Affidatario si obbliga a trasmettere al Comune, entro il 30 aprile di ciascun anno solare di durata dell'affidamento:

- il Piano Economico-Finanziario presentato in sede di gara, come eventualmente modificato in seguito a variazioni successive approvate dalle Parti, calcolato a consuntivo per l'annualità trascorsa;
- lo stesso Piano redatto a preventivo/budget per l'anno in corso.

15. Anche a questo scopo, l'Affidatario, ove svolga altre attività rispetto a quelle oggetto della presente concessione, deve tenere la contabilità separata del Bike Sharing nel Comune di Trieste, redigendo coerentemente i relativi documenti contabili e di monitoraggio, nell'osservanza delle condizioni previste dalla normativa vigente e di quelle inserite nel Documento di offerta.

16. Le attività di verifica e controllo della concessione sono esercitate dal RUP del Comune di Trieste.

Tali funzioni sono esercitate mediante accesso alla documentazione custodita dall'Affidatario, il quale dovrà garantire l'accesso e potrà essere chiamato a fornire la necessaria assistenza nelle operazioni di verifica, o a fornire le giustificazioni del caso.

Analoghe attività di controllo sulle attività svolte dall'Affidatario verranno eventualmente esperite dal RUP del Comune, in ordine al rispetto degli indicatori dei livelli di servizio e degli standard di funzionamento (quantitativi, qualitativi e di soddisfazione dell'utenza) di cui all'Art. 6.

17. CRITERI PER LA REDAZIONE DEL PEF DA PRESENTARE IN SEDE DI OFFERTA

Il PEF deve indicare dettagliatamente le compensazioni a favore del Concessionario, costituite da:

- erogazione da parte del Concedente di un contributo pubblico, a parziale copertura dei costi di esercizio e manutenzione del sistema,
- introiti derivanti dalla gestione del servizio per abbonamenti e per singoli utilizzi (secondo un quadro tariffario i cui vincoli sono indicati nell'art. 10 del Capitolato);
- introiti diversi da quelli tariffari (es. introiti derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari) con la relativa articolazione, da individuarsi a cura del Concessionario;

Il PEF presentato in sede di gara costituirà elemento di verifica della fattibilità e sostenibilità dell'intervento e dell'offerta proposta. Inoltre, il PEF presentato dal concorrente aggiudicatario sarà assunto come riferimento per tutte le successive analisi inerenti l'equilibrio economico della Concessione e per la valutazione di eventuali richieste di riequilibrio della Concessione avanzate dal Concessionario, sia per quelle da esperire in favore del Concedente.

L'ammissibilità delle offerte è subordinata alla coerenza del PEF all'offerta tecnica ed economica proposta, alla sostenibilità, attendibilità e congruità del PEF medesimo, **a pena di esclusione.**

Il PEF (non asseverato) dovrà essere presentato in sede di offerta anche in formato editabile

(file excel perfettamente editabile senza blocchi o protezioni), con l'indicazione delle formule di calcolo, in ossequio a quanto previsto nelle linee guida ANAC n. 9 approvate con delibera n. 318 del 28.03.2018, e dovrà contenere i seguenti elementi:

- Conto Economico non inflazionato,
- Prospetto dei flussi di cassa,
- Indici di Convenienza economica e sostenibilità finanziaria,
- Reddito netto di commessa,
- Valore attuale netto di progetto (VAN pj),
- Tasso interno di rendimento di progetto (TIR pj),
- Costo del capitale, esplicitazione degli elementi di calcolo del costo medio ponderato, metodi di stima del costo del capitale di Equity, costo dell'eventuale capitale di debito, ecc.

Il costo del capitale indicato sarà oggetto di verifica di congruità.

Il PEF secondo quanto indicato al cap. 3.3.4 del D.M. 28.03.2018 dovrà includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ricavi da vendita dei servizi stimati con riferimento al volume di vendite presunto, tariffe, analisi di bacino, ecc.;
- ricavi da contributo pubblico;
- ricavi diversi;
- costo della manodopera;
- altri costi operativi di gestione (noleggi, mezzi, servizi, consulenze, esternalizzazioni, ecc);
- costo degli oneri aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- costo per le spese tecniche, se previste;
- costi per spese generali;
- costi dei materiali di ricambio e di consumo;
- costi per la disponibilità dei locali necessari;
- costi di marketing e promozione del servizio;
- costi per il traffico dati,
- costi assicurativi e finanziari;
- altri costi da dettagliare facendo riferimento alle principali attività richieste per lo svolgimento del servizio (es. redistribuzione delle biciclette; manutenzione programmata e riparazione/sostituzione delle biciclette; gestione del back-office e dei sistemi di front office);
- altri costi di gestione degli incassi, monitoraggio e rendicontazione.

IL PEF non potrà contenere costi di ammortamento relativi ai beni di proprietà comunale conferiti in gestione, ma potrà contenere costi di ammortamento relativi a immobilizzazioni materiali o immateriali spese dal concessionario.

Il PEF dovrà dare dimostrazione e comprovare la presenza delle condizioni legittimanti la concessione e la congruità del contributo pubblico in conto gestione, accordato al solo fine del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario.

L'eventuale presenza di extrareddittività, rappresentata dalla deviazione dalla prossimità allo zero del valore di VAN, foriera di una possibile attenuazione del regime di trasferimento del rischio operativo al concessionario sarà ritenuta causa di incongruità.

Articolo 10. Tariffe applicate al servizio di Bike Sharing

Si riporta di seguito il piano tariffario a carattere promozionale e temporaneo finora utilizzato, nelle more della definizione puntuale del piano tariffario da sottoporre all'organo comunale competente per la sua definitiva approvazione.

- i. Utente sistematico: abbonamento con validità annuale, ricaricabile a consumo, costo fisso annuale pari a 12 euro (di cui 3 euro di ricarica minima obbligatoria per utilizzare il servizio)
 - costo del noleggio:
 - prima mezz'ora (da 0 a 30 minuti): gratuita;
 - ogni mezz'ora successiva alla prima o frazione e fino alle prime 2 ore di utilizzo (da 31 a 120 minuti): 0,50 Euro;
 - ogni mezz'ora successiva alle prime 2 ore di utilizzo (oltre 121 minuti) o frazione: 1,00 Euro;
- ii. Utente occasionale: iscrizione gratuita al servizio con ricarica obbligatoria minima per utilizzare il servizio pari a 5,00 euro e validità illimitata;
 - costo del noleggio:
 - prima mezz'ora (da 0 a 30 minuti): 0,50 Euro;
 - ogni mezz'ora successiva alla prima o frazione: 1,00 Euro.
- iii. Turista:
 - biglietto giornaliero: costo 8,00 euro, durata 24 ore, nessuno scatto tariffario, utilizzo consentito max 6 ore (anche non continuative, quindi con possibilità di effettuare più prelievi nell'ambito delle 24 ore).

Sarà possibile il passaggio dal profilo utente sistematico a quello occasionale e viceversa; in questo ultimo caso la modifica sarà fatta manualmente dagli operatori che gestiscono i servizi di assistenza all'utenza (Customer Care).

Il concessionario potrà praticare degli sconti sulle suddette tariffe in particolari occasioni a fini promozionali previa comunicazione al Comune.

Articolo 11. Miglioramenti e addizioni

Senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune e nel rispetto delle prescrizioni da questo impartite, al concessionario è fatto divieto:

- di modificare, anche in parte, le caratteristiche estetiche e funzionali di tutti gli elementi del sistema (colonnine, totem e biciclette).

In deroga a quanto disposto dagli artt. 1592 e 1593 del Codice Civile e in base all'obbligo della manutenzione straordinaria definita dalla presente concessione, tutti i miglioramenti e le addizioni non separabili senza nocumento, eventualmente apportati dal concessionario, anche con l'autorizzazione scritta del Comune, rimangono a beneficio di quest'ultimo senza costituire per il

concessionario diritto a compensi o rimborsi.

Resta ferma la facoltà del Comune di pretendere, senza obbligo di corrispondere indennizzi, che il concessionario rimuova eventuali addizioni o miglioramenti non autorizzati dal Comune, riportando i beni in concessione (colonnine, totem e biciclette), prima della sua restituzione, allo stato pristino. Qualora il concessionario non vi provveda a sue cure e spese, le relative opere vengono eseguite dal Comune con diritto alla rivalsa nei confronti del concessionario stesso e con facoltà di incamerare la cauzione per l'importo corrispondente al costo degli interventi.

Il valore dei miglioramenti e delle addizioni non può compensare i deterioramenti, anche se questi si sono verificati senza colpa grave del concessionario.

Articolo 12. Altri oneri a carico del concessionario

Sono a carico del concessionario:

- i canoni e i consumi relativi al traffico dati GPRS;
- il canone ricognitivo forfettario dovuto al Comune di Trieste di cui allo schema di contratto,
- ogni altro costo operativo necessario per la garanzia della disponibilità del sistema.

Articolo 13. Manutenzione ordinaria e straordinaria

Il concessionario si obbliga a mantenere in buone condizioni le infrastrutture e le componenti del sistema di Bike Sharing per tutta la durata della concessione.

Il concessionario si farà carico tempestivamente e a sue complete spese della manutenzione ordinaria effettuando tutte le attività e operazioni necessarie in modo da garantire il mantenimento della funzionalità e della sicurezza dei beni ed evitare il deperimento delle infrastrutture e delle componenti del sistema di Bike Sharing.

Il concessionario dovrà eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria delle apparecchiature del sistema necessari per l'effettuazione del servizio.

La manutenzione straordinaria conseguente ad eventi straordinari (es. atti vandalici, incendi, ecc.) sarà a carico del concessionario.

Il concessionario è tenuto a segnalare immediatamente all'Amministrazione comunale eventuali danni alle infrastrutture, isolando eventuali pericoli per gli utenti.

Il concessionario dovrà comunicare mensilmente al Comune gli interventi di ordinaria manutenzione (ed eventualmente straordinari) di sua competenza che sono stati effettuati.

In caso di mancata, incompleta o non tempestiva esecuzione delle opere di manutenzione, vi provvede il Comune con diritto di rivalsa verso il concessionario inadempiente, salvo il diritto al risarcimento dei danni e ferma restando la facoltà di avvalersi della revoca della concessione.

Articolo 14. Inizio del servizio

All'avvio del servizio sarà effettuata contestualmente la consegna delle infrastrutture e componenti del sistema, a seguito di formale convocazione del concessionario e redazione di un verbale di consegna, sottoscritto in contraddittorio dal concessionario e dal responsabile del Comune.

Nel momento della consegna delle infrastrutture e componenti del sistema il concessionario dovrà nominare un referente con recapito telefonico anche di telefonia mobile ed e-mail che dovrà garantire il costante collegamento con il Comune di Trieste.

Il concessionario dovrà inoltre comunicare un indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Ogni eventuale variazione deve essere comunicata al Comune di Trieste con un preavviso di almeno quindici giorni con Posta Elettronica Certificata dell'Ente (comune.trieste@certgov.fvg.it).

Articolo 15. Obblighi del concessionario relativamente all'esercizio dell'attività

Il servizio deve avere le caratteristiche, l'organizzazione e ogni altro elemento indicato nel presente atto.

È, inoltre, fatto obbligo al concessionario di:

- a. custodire con la diligenza del “buon padre di famiglia” (ai sensi del Codice Civile) e in perfetta efficienza i beni concessi (ciclostazioni, totem e biciclette), garantendone il buon funzionamento per tutta la durata della concessione;
- b. mettere in campo tutte le attività indispensabili a far rispettare agli utenti il regolamento di utilizzo del servizio, con particolare riferimento al possibile abbandono e furto delle biciclette e al divieto di utilizzo delle biciclette da parte di minorenni;
- c. effettuare un'attività di verifica/sorveglianza sia sul campo sia mediante l'ausilio del sistema gestionale atta a monitorare con continuità la consistenza ed efficienza del sistema;
- d. comunicare al comune mensilmente o su esplicita richiesta tutti i dati statistici relativi al funzionamento del servizio (numero di prelievi, numero di abbonati, tipologia di abbonamento, introiti, ecc.);
- e. comunicare mensilmente al comune lo stato della consistenza dei beni in concessione;
- f. dare tempestiva comunicazione (entro 5 giorni dalla sparizione della bicicletta) in merito all'eventuale furto/sparizione di biciclette (evidenziando l'ultimo movimento e l'utente utilizzatore della bicicletta);
- g. la stampa, la messa in opera, la manutenzione e l'aggiornamento delle mappe collocate sui singoli totem per l'individuazione delle stazioni di Bike Sharing (si precisa che tutte le modifiche dovranno essere preventivamente condivise con il comune di Trieste);
- h. comunicare mensilmente al comune quali interventi di manutenzione sono stati effettuati;
- i. comunicare mensilmente al comune eventuali atti vandalici che dovessero verificarsi specificando data e tipologia del danno subito;
- j. rispettare i vigenti protocolli di sicurezza per il contenimento della diffusione da Covid19;
- k. impiegare un numero adeguato di addetti per il servizio oggetto di concessione;
- l. rispondere direttamente e personalmente di qualsiasi danno per fatto proprio o dei collaboratori o dei dipendenti, anche colposo;
- m. comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi variazione dell'assetto societario che riguardi i legali rappresentanti o la forma giuridica della società o dell'impresa;
- n. comunicare mensilmente al Comune di Trieste (entro il 5 del mese successivo), mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi della legge 445/2000, il fatturato derivante dagli introiti del servizio di Bike Sharing,
- o. nominare nel proprio organico la figura del Direttore Responsabile del Servizio (DRS). Al Direttore Responsabile del Servizio compete la direzione del complesso delle attività tecnico-amministrative, organizzative e gestionali per la gestione della concessione.

Tale soggetto assume la responsabilità tecnica ed amministrativa (nonché le relative responsabilità giuridiche) della regolare esecuzione del servizio oggetto di concessione nonché dell'osservanza di tutte le norme contrattuali e di tutte le disposizioni impartite dal Concedente.

Articolo 16. Sistema di monitoraggio e di rendicontazione

Il Concessionario, ai sensi della linea guida ANAC n. 9/2018 è tenuto collaborare con il Concedente onde garantire le attività di monitoraggio e di rendicontazione, secondo il principio che vede il Concessionario pienamente coinvolto e responsabilizzato nell'ottimizzazione dell'erogazione e della fruizione del Bike Sharing.

Per "monitoraggio" si intende l'attività dell'Affidatario di costante e completa osservazione e registrazione, tra gli altri dal punto di vista tecnico, economico e organizzativo, dei servizi affidati, in particolare del servizio effettivamente erogato all'utenza. Per "rendicontazione" si intende l'attività di puntuale trasmissione che l'Affidatario garantisce al Comune relativamente ai dati raccolti in esito alla conduzione delle attività di monitoraggio.

Il Comune svolge funzioni di alta vigilanza e supervisione relativamente alle attività affidate e rispetto ai relativi monitoraggio e rendicontazione, garantiti dall'Affidatario, anche al fine dell'applicazione delle penali previste nel Capitolato.

L'Affidatario è tenuto a trasmettere e/o rendere disponibili al Comune, perché questo abbia informazione dettagliata relativa alle attività affidate e possa esercitare le sue funzioni di verifica, i dati di cui alla sua attività di monitoraggio, nonché ogni ulteriore informazione utile, così come eventualmente richiesta anche successivamente alla sottoscrizione del Contratto.

Annualmente il concessionario è tenuto a trasmettere al concedente un rendiconto operativo ed economico finanziario della gestione dell'anno precedente.

Articolo 17. Materiale pubblicitario

Il concessionario sottoporrà preventivamente al comune ogni bozzetto pubblicitario (con riferimento sia ai totem che alle biciclette) che per contenuti, situazioni, originalità o altro, non sia conforme a quanto autorizzato dalla Soprintendenza o possa risultare poco consoni al contesto di applicazione.

Si fa presente che tutte le immagini pubblicitarie dovranno essere conformi al Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

Articolo 18. Controlli

Il Comune di Trieste ha facoltà di esercitare, per mezzo di proprio personale, il controllo su tutti gli aspetti della gestione del servizio di Bike Sharing al fine di verificare l'osservanza delle norme stabilite nel presente atto.

A tale scopo il Comune preavvisa il concessionario sugli orari e luoghi delle verifiche ovvero richiede, anche telefonicamente, l'intervento immediato del concessionario; il referente del servizio nominato dal concessionario dovrà rendersi disponibile entro sessanta minuti dalla chiamata.

Qualora il concessionario non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto il Comune procederà autonomamente alla presenza di due testimoni.

Inoltre, il Comune si riserva la possibilità di accedere direttamente mediante proprie credenziali alla piattaforma web di gestione del servizio di Bike Sharing.

Il Comune può effettuare specifici controlli anche per verificare il soddisfacimento da parte

degli utenti del servizio svolto dal gestore. A seguito di questi controlli potranno essere concordate eventuali modifiche da apportare alla gestione del servizio.

È previsto un incontro tra le parti, da tenersi nel mese di giugno di ogni anno, al fine di verificare congiuntamente lo stato del servizio.

Articolo 19. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.8.2010, n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva delle attività di cui al presente contratto, tra l'appaltatore e i subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

Il concessionario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste – della notizia di inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che il concessionario indicherà come conto corrente dedicato in relazione alla concessione in oggetto indicando altresì i soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alla presente concessione costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione alla presente concessione, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il Codice Identificativo Gara.

Articolo 20. Sospensione

1) La sospensione totale o parziale dell'erogazione del servizio può essere disposta esclusivamente in ragione di circostanze oggettive, impreviste ed imprevedibili, non imputabili in alcun modo al Concessionario, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della prestazione e alla ripresa della medesima.

L'erogazione del servizio può essere sospesa:

- a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, della fornitura dei servizi;
- b) per ragioni di necessità e/o di interesse pubblico;
- c) per le cause di Forza maggiore cui all'Art. 21.

In tali casi, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

2) Il Concessionario non può, in nessun caso, sospendere unilateralmente la gestione del servizio. L'interruzione del servizio al di fuori dei casi di cui al precedente comma 1 dà facoltà al Concedente di procedere alla risoluzione della concessione per grave inadempimento del Concessionario.

3) Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario che non sia in grado di prestare il servizio, in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, la parte del servizio che non può essere

prestata, nonché quella la cui erogazione subisce seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'evento.

- 4) Il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione della fornitura dei servizi, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del servizio sospeso, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali.
- 5) Il Concedente si riserva in ogni momento la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale dei servizi per motivi di pubblico interesse o necessità, quali, tra gli altri, l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica ed il pericolo grave ed imminente di danno alla salute, all'integrità fisica ed alla sicurezza, dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 15 giorni, ridotto a 3 giorni in caso di rischi per la sicurezza.
- 6) Nelle ipotesi di cui al comma 1:
 - a) i corrispettivi continueranno essere corrisposti dal Concedente qualora la sospensione non ecceda un massimo di cinque giorni decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale;
 - b) qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda i 5 giorni di cui alla lettera a) decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal relativo verbale, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione dei servizi di un numero di giorni pari a quello della durata della sospensione. Qualora la sospensione ecceda i 30 giorni, determinando una variazione dell'indicatore di equilibrio denominato TIR, si applica quanto previsto nell'Art. 9.
- 7) La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige il verbale di ripresa del servizio interessato dall'evento, indicando i nuovi termini contrattuali.

Articolo 21. Forza Maggiore

- 1) Sono cause di forza maggiore i seguenti eventi, imprevisi e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del Contratto:
 - a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, manifestazioni collettive di protesta, epidemie-pandemie, ecc;
 - b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
 - c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
 - d) incidenti aerei ed eventi calamitosi di origine naturale che configurino disastri e catastrofi.
- 2) Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1 la parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti ed i rimedi che intende adottare.
- 3) Qualora l'evento di forza maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prescrizioni del contratto si applica l'Art. relativo alla "Sospensione".
- 4) Qualora l'evento di forza maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di svolgere il servizio, ovvero di fruire del medesimo, ciascuna parte può invocare la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1463 del Codice civile. La risoluzione comporta in tal caso quanto previsto in caso di recesso.
- 5) Gli eventi di forza maggiore sono cause legittime di richiesta di revisione dell'equilibrio economico-finanziario.

Articolo 22. Subappalto

Per la disciplina del subappalto si rinvia a quanto previsto dall'art. 174 del D. Lgs. 50/2016. In caso di subappalto resta comunque impregiudicata la responsabilità del concessionario. Tutte le disposizioni del presente atto in merito alla tutela dei lavoratori si applicano anche nei confronti dei soggetti titolari di subappalti.

Articolo 23. Adempimenti finali

Il concessionario si obbliga a far buon uso dei beni ricevuti e a restituirli al termine della concessione liberi da impegni, sequestri o altri oneri.

Al termine del contratto il concessionario dovrà restituire tutte le infrastrutture e componenti del sistema in perfetta efficienza e nel medesimo stato in cui li ha ricevuti, salvo il normale deperimento. Il concessionario si obbliga altresì a trasferire i beni mobili (biciclette) presso la sede che sarà indicata dall'Amministrazione comunale.

Ai sensi dell'art. 11 gli eventuali miglioramenti e le addizioni rimangono di proprietà del Comune di Trieste.

La consistenza del sistema di cui all'art. 3 dovrà rimanere invariata alla fine della concessione.

Articolo 24. Assicurazioni

Il concessionario assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone o cose arrecati al Comune di Trieste e a terzi nell'ambito delle attività oggetto della concessione.

E' obbligo della società, a tal fine, stipulare specifica polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi con esclusivo riferimento all'oggetto del presente contratto e con massimale dedicato al Comune di Trieste non inferiore ad euro € 2.000.000,00.

Rimane ferma comunque l'intera responsabilità del concessionario anche per gli eventuali maggiori danni, eccedenti il suddetto massimale.

La polizza deve prevedere, in presenza di franchigie, la gestione dei sinistri interamente a carico della Compagnia Assicurativa fin dal primo euro nonchè escludere l'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Trieste e dei suoi amministratori e dipendenti.

La società assicuratrice presso cui il concessionario stipulerà la polizza assicurativa deve:

- notificare tempestivamente al Comune di Trieste, a mezzo lettera raccomandata o pec all'indirizzo comune.trieste@certgov.fvg.it, l'eventuale mancato pagamento del premio, l'eventuale mancato rinnovo della polizza e considerare valida l'assicurazione nei soli confronti del Comune di Trieste e fino a concorrenza del suo credito, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata di premio ed il trentesimo giorno dalla data in cui la lettera raccomandata sia stata consegnata dall'ufficio postale;
- notificare al Comune di Trieste tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione;
- non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto del Comune di Trieste, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi delle condizioni generali di assicurazione e fatti salvi i diritti derivanti alla società dall'applicazione dell'art. 1898 del codice civile.

Il concessionario trasmette al Comune copia del contratto di assicurazione e fornisce la documentazione per ogni successiva modifica e di ogni versamento del premio effettuato per il rinnovo periodico della stessa.

Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Il Concessionario è tenuto a stipulare a propria cura e spese gli adeguamenti di legge alle coperture assicurative di cui al presente articolo.

I contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono garantire le coperture richieste anche in caso di carente, scorretta o ritardata informativa alla compagnia da parte del Concessionario. Non sono ammesse surroghe idonee a trasferire, anche solo parzialmente, eventuali richieste della compagnia a carico del Concessionario sul Concedente.

Articolo 25. Applicazione di penali

Qualora il Comune accerti, da parte dell'Affidatario, il ritardo e/o l'inadempimento, totale o parziale, di quanto stabilito nel presente Capitolato potrà provvedere a diffidare tempestivamente l'Affidatario, a mezzo PEC contenente:

- la descrizione degli inadempimenti e/o dei ritardi contestati, con riferimento esplicito al Capitolato od a ulteriori atti stipulati fra le Parti, integrativi dello stesso, nonché della circostanza in cui è stata ravvisata tale violazione;
- l'assegnazione di un congruo termine, ove possibile, per l'adempimento e/o la rimozione delle conseguenze dell'inadempimento;
- la quantificazione motivata delle penali, eventualmente applicate nella misura massima per la gravità/recidività del comportamento.

Per la quantificazione delle penali il Concedente farà riferimento agli importi espressamente previsti dal presente Capitolato in relazione a specifici obblighi contrattuali; in mancanza di una specifica previsione di importo della penale nel Capitolato, il Concedente determinerà l'importo per analogia con i casi previsti, tenendo conto del potenziale disservizio determinato dall'inadempimento del Concessionario.

Entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della comunicazione della violazione, e comunque nel rispetto del minor termine indicato nella stessa, l'Affidatario ha la facoltà di fare pervenire scritti difensivi e chiedere di essere sentito dal RUP del Comune di Trieste.

Ove, esaminati gli eventuali scritti difensivi ed eventualmente ascoltato l'Affidatario, l'accertamento delle violazioni risulti fondato, ovvero decorra inutilmente il termine assegnato per l'adempimento e/o la rimozione delle conseguenze dell'inadempimento, il Comune potrà applicare la penale prevista nei documenti di affidamento, dandone informazione all'Affidatario. Resta fermo il diritto del Comune al rimborso degli eventuali maggiori oneri sostenuti e al risarcimento dell'ulteriore danno eventualmente subito.

La rilevazione dell'inadempimento dell'Affidatario si baserà sulle seguenti modalità di controllo:

- sulla rendicontazione periodica che l'Affidatario è tenuto a presentare al Comune;
- su verifiche episodiche/campionarie che il Comune potrà effettuare;
- su verifiche specifiche attivate a seguito di reclami pervenuti al Comune e/o all'Affidatario da parte di utenti.

L'importo delle penali verrà trattenuto sul pagamento del contributo-prezzo di cui all'Art.8, previa comunicazione all'Affidatario contenente motivazione e importo. Le penali, avendo natura giuridica di risarcimento forfettario o convenzionale del danno, non sono da assoggettare a IVA ai sensi dell'art. 15, comma 1, punto n. 1 del DPR 633/72.

L'importo non potrà essere comunque superiore al 10% del valore della concessione. In caso di superamento del valore delle penali irrogate oltre il 10% del valore della concessione si procederà ai sensi del successivo art. 26.

Articolo 26. Revoca della concessione e risoluzione del contratto

Si applicano le cause di risoluzione del contratto previste dall'art. 1453 e seguenti del Codice Civile e con le modalità ivi indicate.

Le parti convengono che si procederà alla risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi a seguito di invio al concessionario, tramite pec, della comunicazione con la quale il Comune dichiara che intende avvalersi della clausola risolutiva:

- a) per comprovata inadeguatezza sia nell'organizzazione del lavoro che degli interventi previsti nel presente atto; l'inadeguatezza si manifesta all'insorgere di reiterate (almeno due) comminazioni di penali;
- b) violazione del divieto di cessione del contratto;
- c) violazione degli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- d) per infrazioni agli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale;
- e) gravi inadempienze rispetto le norme riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- f) infrazioni all'art. 24 (Assicurazioni) del presente atto;
- g) nel caso in cui la cessione d'azienda, cessione o affitto di ramo d'azienda non venga comunicata al Comune di Trieste nei termini;
- h) violazione delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- i) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio a totale incondizionato giudizio del Comune di Trieste;
- j) scaduto il termine, assegnato dal Comune in relazione alla tipologia di intervento, senza che il concessionario abbia provveduto nel caso di incuria, negligenza o inerzia nella manutenzione ordinaria nonché nella sicurezza delle strutture di competenza del concessionario, che abbiano generato depauperamento delle infrastrutture e apparecchiature del sistema;
- k) in caso di superamento del valore delle penali irrogate superiore al 10% del valore della concessione.

Nel caso di fallimento del concessionario il presente contratto si intende ipse iure automaticamente risolto e pertanto, salvo ogni altro diritto, le infrastrutture e le componenti del sistema dovranno essere prontamente riconsegnati.

Articolo 27. Recesso anticipato

E' in facoltà del concessionario recedere anticipatamente dalla presente concessione mediante lettera raccomandata o pec con preavviso di mesi quattro.

In tale caso sarà corrisposto il contributo di cui all'art. 6 soltanto con riferimento al periodo di effettiva gestione.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIULIO BERNETTI

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 04/06/2022 15:21:16